

Facciamo il punto

Novembre 2023



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di novembre 2023 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di dicembre 2023 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Fringe benefit: conguagli contributivi

Nel Messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 l'Inps riepiloga la normativa valida l'anno 2023 e le istruzioni per l'effettuazione dei conguagli contributivi sui fringe benefit, la cui soglia di esenzione è innalzata a 3.000 euro per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Nel ricordare che per il "bonus carburante" (D.L. 5/2023) il beneficio è esclusivamente di natura fiscale e non contributiva, si specifica che, in caso di erogazione di buoni carburante, se l'importo trova capienza nel plafond ordinario di 258 euro (o 3.000 euro) degli altri benefit, resta escluso anche dalla base imponibile ai fini contributivi.

Nel caso di superamento dei limiti di esenzione, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro devono versare i contributi in relazione all'intero valore corrisposto. Per la determinazione dei limiti di decontribuzione si deve tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro, anche se provvederà a calcolare e versare i contributi solo sui valori da lui erogati.

Cig per eventi alluvionali

Preso atto del frequente ripetersi di eventi metereologici intensi che hanno interessato il territorio nazionale, l'Inps nel Messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023 ha riepilogato le indicazioni sulle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l'accesso agli ordinari strumenti di sostegno al reddito.

La causale da utilizzare è "Incendi - crolli - alluvioni", che rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili (cd. Eone) per i quali non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni dei lavoratori presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento; non è dovuto il contributo addizionale; le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato e l'informativa sindacale può essere resa successivamente.

Se l'unità produttiva è situata in un territorio per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere resa in forma semplificata descrivendo esclusivamente la tipologia delle attività lavorative svolte e attestando l'avvenuta sospensione delle stesse.

Se, cessati i fenomeni metereologici, l'attività lavorativa non è comunque potuta riprendere a causa del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di integrazione può essere presentata con la causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità", anch'essa rientrante tra gli eventi Eone.

Si ricorda che i periodi di integrazione richiesti per eventi Eone sono neutri ai fini del computo dei limiti massimi di Cigo e Fis nel biennio mobile.

Apprendistato professionalizzante sportivo

Nella Circolare n. 91 del 10 novembre 2023 l'Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito ai contratti di apprendistato

professionalizzante in ambito sportivo a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, che ha ridotto a 23 anni il limite massimo di età: possono quindi accedervi i lavoratori sportivi che, alla data dell'assunzione, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano ancora compiuto il ventiquattresimo anno di età.

Si fa presente che la presente normativa, che è applicabile al solo settore professionistico, è valida fino al 30 giugno 2023, poiché dal 1° luglio 2023 entrano in vigore le nuove regole di cui al D.Lgs n. 36/2021 (riforma del lavoro sportivo).

Per il resto si applicano le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.Lgs n. 81/2015 coordinate con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo della L. n. 91/1981, così come l'assoggettamento contributivo, ovvero l'aliquota del 10%, a cui aggiungere l'aliquota di finanziamento della Naspi (1,61%) e del Fis.

La Circolare contiene le istruzioni per l'esposizione nei flussi Uniemens.

Gestione separata per il lavoro sportivo

Con il Messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023, l'Inps comunica che il versamento della contribuzione alla Gestione separata relativa al mese di ottobre 2023 per i co.co.co. sportivi e amministrativo-gestionali può essere effettuato entro il 30 novembre 2023.

Con il successivo Messaggio n. 4268 del 29 novembre 2023 è stata comunicata la proroga al 7 dicembre 2023 della scadenza per l'invio dei flussi Uniemens relativi al medesimo periodo.

Esonero under30/36 in caso di rapporto riqualficato

Con il Messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, l'Inps fornisce chiarimenti in merito alla riconoscibilità degli esoneri per l'occupazione giovanile a seguito della riqualficazione in sede ispettiva di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato: in linea generale, in questi casi, sebbene possa essere il primo rapporto a tempo indeterminato, l'esonero non può essere fruito.

L'Istituto precisa che la preclusione opera solo qualora il datore di lavoro che intenda fruire dell'incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualficato.

Viceversa, qualora il datore di lavoro sia un soggetto diverso dal datore titolare del rapporto riqualficato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse il legittimo destinatario dell'agevolazione, considerato che all'atto dell'assunzione tale circostanza non era conosciuta.

Tutela della malattia per i lavoratori sportivi

Nel Messaggio n. 4182 del 24 novembre 2023 l'Inps fornisce alcune informazioni in merito alla tutela degli eventi di malattia per i lavoratori sportivi, a seguito della riforma in vigore dal 1° luglio 2023.

I lavoratori subordinati e parasubordinati del settore dilettantistico iscritti alla Gestione Separata si applicano le disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia poiché viene versato il relativo contributo di finanziamento. I lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico invece non godono della tutela.

Pertanto, si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata, relativamente agli obblighi di richiesta del certificato di malattia telematico, fasce di reperibilità, trattamento retributivo ed esposizione delle informazioni nel flusso Uniemens.

Limiti di retribuzione imponibile per i premi Inail

L'Inail, con la Circolare n. 47 del 8 novembre 2023, ha reso noto che il minimale e il massimale di rendita, con decorrenza dal 1° luglio 2023, sono determinati nelle misure, rispettivamente, di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70 (euro 1.601,78 - 2.974,73 mensili), sulla cui base l'istituto ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi riferiti a specifiche tipologie di lavoratori.

Per il calcolo del premio dei dirigenti, la retribuzione convenzionale giornaliera da utilizzare dal 1° luglio 2023 è pari ad euro 118,99 (2.974,73 mensili); per i lavoratori parasubordinati il minimo e il massimo mensile salgono a euro 1.601,78 e 2.974,73.

Per i lavoratori sportivi (subordinati e co.co.co. amministrativo-gestionali) la retribuzione da assumere per il calcolo del

premio è quella effettiva, ferma restando l'applicazione dei nuovi minimali e massimali di rendita.

Contributi erogati dagli enti bilaterali

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 462 del 15 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del contributo per malattia di lunga durata e del bonus straordinario Covid-19 erogati da un Ente bilaterale ai lavoratori dipendenti iscritti.

Richiamando precedenti orientamenti di prassi, si ricorda che devono essere assoggettate a tassazione solamente le prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

Poiché i contributi sottoposti all'attenzione dell'Agenzia sono contributi erogati per finalità assistenziali e, pertanto, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali del Tuir, non scontano la tassazione e l'Ente non applica la ritenuta d'acconto.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Autoscuole, Cemento (Industria), Dirigenti Terziario, Lavanderie (Industria), Metalmeccanica (Industria), Occhiali (Industria), Pelli e cuoio (Industria), Penne spazzole e pennelli (Industria), Scuole private religiose

Minimi tabellari: con decorrenza 1° dicembre 2023 entrano in vigore i nuovi minimi tabellari dei predetti Ccnl.

Carta (Industria) – Accordo 28 luglio 2021

Trattamento di garanzia quadri: se la retribuzione effettivamente percepita nell'anno dai dipendenti con qualifica di quadro sia inferiore al minimo garantito da Ccnl (tabellare aumentato del 7%), deve essere erogata la differenza.

Lavanderie (Industria) - Accordo 28 marzo 2023

Elemento perequativo: in assenza di contrattazione collettiva aziendale viene erogato con la retribuzione mensile di dicembre, una somma lorda annua a titolo di elemento perequativo onnicomprensiva e non incidente sul TFR per un importo annuo pari a 260 euro, da riproporzionare per le assunzioni e cessazioni in corso d'anno e per i rapporti part time.

Metalmeccanica (Industria) - Accordo 5 febbraio 2021

Elemento di mensilizzazione: con la retribuzione del mese di dicembre, agli operai in forza al 31 dicembre 2008, viene riconosciuta un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile.

Occhiali (Industria) - Ipotesi di accordo 28 aprile 2023

Elemento perequativo: l'importo dell'elemento perequativo da erogare nelle aziende prive di contrattazione aziendale è elevato a 360 euro annui.

Penne spazzole e pennelli (Industria) - Accordo 3 maggio 2023

Elemento perequativo: in assenza di contrattazione collettiva aziendale viene erogato con la retribuzione mensile di dicembre, una somma lorda annua a titolo di elemento perequativo onnicomprensiva e non incidente sul TFR per un importo annuo pari a 300 euro, da riproporzionare per le assunzioni e cessazioni in corso d'anno e per i rapporti part time.

Dirigenti terziario - Accordo di rinnovo 12 aprile 2023

Una tantum: viene erogata l'ultima tranches di 600 euro dell'una tantum riconosciuta ai dirigenti in forza alla stipula dell'accordo a copertura del periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu